

## REGOLAMENTO (CE) N. 2380/98 DEL CONSIGLIO

del 3 novembre 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 1567/97 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di borsette di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## I. FASE ANTECEDENTE DEL PROCEDIMENTO

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1567/97<sup>(2)</sup> (in prosieguo) denominato «regolamento definitivo» il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di borsette in cuoio classificate al codice NC 4202 21 00 originarie della Repubblica popolare cinese. La misura consiste in un dazio antidumping ad valorem del 38 % applicabile a tutti gli esportatori tranne la società Jane Shilton (Pacific) Ltd (0,0 %) e Picard International Ltd (7,7 %).

## II. RIESAME

- (2) Il 13 settembre 1997 la Commissione ha pubblicato un avviso<sup>(3)</sup> con il quale si invitavano gli esportatori cinesi di borsette in cuoio a fornire informazioni al fine di stabilire se vi fossero prove sufficienti a giustificare l'avvio di un riesame intermedio del regolamento definitivo limitatamente alla questione del trattamento individuale degli esportatori. In base alle informazioni ricevute a seguito della pubblicazione dell'avviso la Commissione ha ritenuto che vi fossero motivazioni suffi-

cienti a giustificare, in via eccezionale, l'avvio di un riesame intermedio anticipato delle misure in vigore, limitatamente alla questione del trattamento individuale.

- (3) Di conseguenza, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(4)</sup>, la Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo e a norma del paragrafo 3 dell'articolo 11, del regolamento (CE) n. 384/96 (in prosieguo denominato «regolamento di base»), ha avviato un riesame delle misure antidumping in vigore e ha iniziato un'inchiesta. Il riesame era specificamente volto a verificare se gli esportatori che avevano collaborato avevano i requisiti necessari per un trattamento individuale in relazione ai loro prezzi all'esportazione, caso in cui per detti esportatori si sarebbero potuti determinare margini di dumping e di pregiudizio individuali.

- (4) La Commissione ha ufficialmente informato le autorità del paese esportatore. Inoltre, ha dato alle parti direttamente interessate l'opportunità di comunicare per iscritto le loro osservazioni e di chiedere un'audizione.

- (5) La Commissione ha inviato un questionario alle parti notoriamente interessate e ha ricevuto informazioni particolareggiate dalle società sotto elencate circa le esportazioni verso la Comunità di borsette in cuoio fabbricate da loro stesse o da società collegate nella Repubblica popolare cinese:

- The Well Leatherware Manufactory Limited, Hong Kong;
- The IP Handbag Connections Limited, Hong Kong\* (relativamente a IP Handbag Industrial Ltd),
- Lucci Creation Limited, Hong Kong\*.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18).

<sup>(2)</sup> GU L 208 del 2. 8. 1997, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU C 278 del 13. 9. 1997, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU C 378 del 13. 12. 1997, pag. 8.